

DELIBERA N. 45/26/CIR

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA
CONTROVERSIA TRA FASTWEB S.P.A. E FIBERCOP S.P.A. PER
SOPRAVVENUTA IMPROCEDIBILITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI
CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 luglio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito l’Autorità;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante *«Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS»* (nel seguito il “Regolamento”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA l’istanza della società Fastweb S.p.A. del 31 marzo 2025 ed acquisita dall’Autorità in data 1° aprile 2025, con la quale è stato richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti della società FiberCop S.p.A.. In particolare, secondo l’istante, FiberCop ha posto in essere condotte illecite nella

fornitura dei servizi di *provisioning* ed *assurance* consistenti nella strumentale sospensione e rimodulazione di ordini di lavoro (“OL”) e Trouble Ticket (“TT”) inviati da Fastweb, al fine di dedurre il rispetto solo formale degli SLA contrattuali e, conseguentemente, sottrarsi al pagamento delle penali associate al mancato rispetto dei livelli di servizio;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 7 aprile 2025, l’Autorità ha provveduto a convocare le Parti in udienza per il giorno 15 maggio 2025 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia.

Le Parti hanno di comune accordo richiesto lo spostamento della prima udienza al giorno 19 maggio 2025.

In data 9 maggio 2025 la società FiberCop ha inviato le proprie controdeduzioni, acquisite dall’Autorità.

In data 12 maggio 2025 la società istante ha depositato ulteriori memorie, acquisite dall’Autorità.

In data 19 maggio 2025 il responsabile del procedimento ha sentito, in udienza, le Parti in modalità videoconferenza, redigendo verbale sintetico.

Nel corso della prima udienza FiberCop - integralmente riportandosi a quanto prodotto nella memoria depositata - ha rilevato l’improcedibilità dell’istanza ed ha chiesto formalmente all’Autorità di determinarsi in ordine a tale rilievo.

FiberCop ha altresì eccepito la propria legittimazione passiva solo in ordine all’anno 2023, attesa la modifica societaria avvenuta nel corso dell’anno 2024 con TIM. Pertanto, ha chiesto che il perimetro della controversia venisse circoscritto al solo anno 2023.

L’Autorità ha riscontrato la richiesta di improcedibilità con nota del 21 maggio 2025 dichiarando la controversia proposta procedibile ai sensi del Regolamento.

In data 9 giugno 2025 la società FiberCop ha depositato ulteriori memorie, acquisite dall’Autorità.

In data 10 giugno 2025 si è svolta la seconda udienza all’esito della quale l’Autorità - invitando le Parti alla composizione bonaria della lite insorta - rinviava la trattazione alla successiva udienza del 10 luglio per consentire a FiberCop di svolgere un attento esame dei dati oggetto del procedimento controversiale.

Nel corso della suddetta udienza Fastweb ha accolto l’eccezione di FiberCop in ordine alla legittimazione passiva della lite solo per l’anno 2023. L’Autorità ha quindi preso atto dell’accordo tra le Parti in merito al *petitum* della lite, circoscritto al solo anno 2023.

FiberCop ha depositato in data 7 luglio 2025 le proprie controdeduzioni.

Fastweb in data 30 luglio 2025 ha replicato alle stesse depositando nuove memorie.

Le Parti sono state riconvocate dal responsabile del procedimento per l'udienza del 17 settembre 2025 al fine di verificare lo stato delle interlocuzioni negoziali ed esaminare i dati prodotti in contraddittorio.

A valle dell'udienza svolta le Parti hanno richiesto la sospensione del procedimento, al fine di valutare in modo complessivo i dati presentati e verificare ancora una volta la percorribilità di un bonario componimento della lite. È stata quindi disposta, ai sensi del Regolamento, la sospensione del procedimento per trenta giorni.

Il responsabile del procedimento ha riconvocato le Parti per una nuova udienza in data 30 ottobre 2025.

In data 29 ottobre 2025 a mezzo mail FiberCop ha richiesto *“il rinvio dell’audizione di almeno 15 giorni per consentirle il completamento dell’analisi dei dati richiesti e concordati nella precedente udienza”*.

In data 10 novembre FiberCop ha depositato un'ulteriore memoria contenente l'analisi svolta dei dati.

Fastweb, *“in considerazione del breve lasso temporale intercorso tra la memoria depositata da FiberCop e l'udienza fissata per il 13 novembre 2025,”* ha richiesto un nuovo rinvio della stessa al fine di completare l'analisi dei dati prodotti da FiberCop.

Fastweb ha depositato nuove memorie in data 21 novembre 2025 in vista dell'udienza fissata in data 27 novembre 2025.

In tale udienza il responsabile del procedimento ha preso atto della mancata composizione negoziale della lite insorta.

In data 5 giugno 2026 la Direzione Reti e servizi di comunicazioni elettroniche, conclusa l'istruttoria di merito, ha trasmesso gli atti della controversia alla Commissione per le infrastrutture e le reti ai fini della relativa trattazione nella riunione calendarizzata in data 24 giugno 2026.

In data 22 giugno 2026, la società FiberCop ha comunicato la propria decisione di proporre azione dinanzi all'Autorità Giudiziaria per rimettere ad essa la cognizione delle medesime questioni oggetto della controversia, riservandosi di trasmettere all'Autorità copia dell'atto notificato (successivamente inviato in data 23 giugno 2026);

RILEVATO pertanto che prima della trattazione nel merito della controversia ai fini della relativa decisione, calendarizzata per la riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 giugno 2026 (come da relativo ordine del giorno), una delle parti ha devoluto la cognizione della medesima lite all'Autorità giudiziaria;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 4, del Regolamento stabilisce che *“Se una parte propone azione dinanzi all'Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo*

in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile”;

CONSIDERATO che l’articolo 12, del Regolamento, al comma 1 stabilisce che: *“1. La competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione nei casi previsti dal presente articolo, e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione, è delegata al Direttore.”* e al successivo comma 2 che *“2. Il procedimento va archiviato nell’ipotesi [...] di improcedibilità dell’istanza previsti all’art. 3 del presente regolamento. [...]”;*

RILEVATO altresì che nel corso dell’istruttoria sulla controversia in questione è emersa la mancanza, con riferimento alla disciplina sugli ordini di *provisioning* e *assurance*, di una puntuale definizione degli strumenti di prova e delle modalità con cui gli stessi devono essere forniti da FiberCop per invocare in concreto la causa di esclusione della responsabilità che determina il mancato riconoscimento delle penali;

CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 5 del Regolamento precisa che *“Qualora l’ipotesi di cui al comma 4 si verifichi dopo che il procedimento, avviato ai sensi dell’articolo 6, abbia condotto ad una valutazione esaustiva dei fatti e delle questioni giuridiche sottese, l’Autorità può comunque pronunciarsi sulle relative questioni con un atto interpretativo generale, qualora le stesse siano di particolare importanza e la loro definizione contribuisca al perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli articoli 3, 4 e 13 del Codice.”;*

RITENUTO pertanto opportuno disporre l’istituzione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, di uno specifico Tavolo Tecnico di confronto con tutti gli operatori interessati, anche con l’ausilio dell’Organo di Vigilanza di FiberCop (così come inizialmente prospettato con la delibera n. 19/24/CIR), al fine di poter addivenire ad una compiuta condivisione delle evidenze probatorie che FiberCop, secondo i canoni di oggettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, dovrà fornire nella fase di lavorazione degli ordini di *provisioning* e *assurance* (in particolare nel caso di sospensioni per *causa “cliente”*, *“causa terzi”* e *“causa forza maggiore”* nonché eventualmente per altre tipologie di causali);

VISTI tutti gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”;*

DELIBERA

Articolo 1

1. L’archiviazione del procedimento relativo alla controversia tra la società Fastweb s.p.a. e la società FiberCop s.p.a., avviata in data 7 aprile 2025, per sopravvenuta

improcedibilità ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dell'Allegato A alla Delibera n. 449/16/CONS.

Articolo 2

1. È istituito un Tavolo Tecnico presso la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ai fini della definizione, anche con l'ausilio dell'Organo di Vigilanza di FiberCop, delle evidenze probatorie che FiberCop, secondo i canoni di oggettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, dovrà fornire nella fase di lavorazione degli ordini di *provisioning* e *assurance*, in particolare nel caso di sospensioni per *causa "cliente"*, *"causa terzi"* e *"causa forza maggiore"* nonché eventualmente per altre tipologie di causali.
2. Le modalità di funzionamento e svolgimento dei lavori del Tavolo tecnico sono disciplinate con separato atto della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
3. Il Tavolo tecnico viene avviato entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è notificato alle Parti ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella